

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/04/2017

**OGGETTO: ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA
COMUNALE - ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che il Comune di Formigine:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2005 ha affidato alla Formigine Patrimonio S.r.l. la gestione del servizio di Farmacia Comunale;
- b) con deliberazione della Giunta Comunale di Formigine n. 13 del 24/01/2008 ha approvato il contratto di servizio per la gestione dell'ottava sede farmaceutica pubblica urbana, regolante i rapporti tra il Comune di Formigine e la Società Formigine Patrimonio S.r.l.;
- c) il contratto di servizio è stato stipulato in data 28.01.2008, rep. int. n. 102868;

Dato atto che il Comune di Formigine ha espletato gara d'appalto per la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili in farmacia, in tre lotti, per conto dei Comuni di Maranello e Fiorano Modenese e della Formigine Patrimonio S.r.l., per il periodo 2014 – 2017 e provveduto ai relativi affidamenti;

Che, a seguito della suddetta gara, la Formigine Patrimonio S.r.l. ha provveduto a stipulare i relativi contratti come segue:

- a) Lotto 1, per € 1.181.250,00, repertorio interno n. 2413 del 14/07/2014, con UNICO La Farmacia dei Farmacisti S.p.A. di Lainate (MI) – periodo 01/04/2014 – 31/12/2017;
- b) Lotto 2, per € 918.750,00, repertorio interno n. 2412 del 14/07/2014, con Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia – periodo 01/04/2014 – 31/12/2017;
- c) Lotto 3, per € 494.971,58, repertorio interno n. 2473 del 10/10/2014, con Farmacentro Servizi e Logistica Società Cooperativa di Perugia – periodo 01/07/2014 – 31/12/2017;

Tenuto conto che per alcuni prodotti farmaceutici o parafarmaceutici si rende necessario procedere all'affidamento diretto alle aziende produttrici:

- a) per ragioni attinenti a particolari licenze (ditte uniche concessionarie della singola autorizzazione all'immissione in commercio e alla distribuzione);
- b) per la particolare convenienza economica in quanto si ottengono sconti più elevati rispetto a quella dei magazzini aggiudicatari dell'appalto;

Riscontrato, inoltre che, per piccole urgenze e richieste specifiche da parte dell'utenza, non reperibili tempestivamente dai fornitori aggiudicatari dell'appalto, è necessario il ricorso ad altri magazzini;

Visto l'art. 1, comma 450, secondo periodo, e comma 449, della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94;

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

Visto l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che:

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

Dato atto che l'inserimento degli enti locali tra i soggetti obbligati è stato previsto dall' art. 1, comma 499, lett. d) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi", pubblicato sulla G.U. n. 32 del 09/02/2016, e dato

atto che tra le suddette categorie sono compresi i "Farmaci" e le "Medicazioni in generale" e per le quali sono stati individuate come soglie l'importo massimo annuo di € 40.000,00 per ciascuna categoria;

Viste le Determinazioni ANAC n. 3 del 25 febbraio 2015 e n. 11 del 23 settembre 2015 con le quali sono stati forniti indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. (ora art. 37 D.Lgs. 50/2016), ed in particolare la determinazione n. 11/2015 punto "2.3.1 Affidamenti delle società in house" nel quale si rileva che

Alle società in house strumentali dei comuni non capoluogo di provincia nonché a quelle preposte allo svolgimento externalizzato di funzioni amministrative di competenza dei medesimi, stante il regime più stringente di operatività cui sono sottoposte dall'art. 13, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, si applica lo stesso regime giuridico dei comuni controllanti, dettato dal comma 3-bis dell'art. 33 del Codice. (vincoli di aggregazione);

Visto il comunicato del Presidente ANAC del 10 febbraio 2016 con cui si dispongono le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti, le categorie merceologiche e le soglie di importo di cui al dPCM 24 dicembre 2015.

Visti gli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50

Art. 36 Contratti sotto soglia

1. *L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*

2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*

b) *per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

.....

Art. 37 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

.....

Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

Ritenuto opportuno e necessario provvedere all'acquisto in economia, mediante affidamento diretto di farmaci, parafarmaci e altri generici vendibili nella Farmacia Comunale di Formigine, anche da fornitori diversi dagli aggiudicatari dei contratti di fornitura della gara in corso di espletamento;

Valutato che per il regolare funzionamento della Farmacia comunale, l'importo presunto per gli acquisti diretti dai produttori e da altri magazzini è stato stimato in Euro **226.450,00**, come dettagliatamente indicato, anche nell'importo, nell'elenco allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, come da elenco allegato:

- a) gli affidamenti alle singole ditte sono inferiori al limite dei quarantamila euro di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- b) vengono rispettati i limiti di spesa di cui D.P.C.M. 24 dicembre 2015 per le singole categorie merceologiche per le quali sussiste l'obbligo;

Ritenuto opportuno, per garantire il corretto funzionamento della Farmacia Comunale, procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi alla normale gestione operativa al fine di sostenere le spese relative all'acquisto di farmaci, parafarmaci, farmaci omeopatici, prodotti fitoterapici e altri generi vendibili presso la Farmacia Comunale;

Dato atto che si è proceduto a richiedere i relativi codici identificativi di gara (CIG) come indicati nell'elenco allegato al presente atto;

Visto il business plan 2017/2019 della Formigine Patrimonio S.r.l. approvato dal Comune di Formigine con deliberazione di Consiglio n. 125 del 22/12/2016;

D E T E R M I N A

- 1) di procedere all'acquisto di alcuni farmaci, parafarmaci e altri prodotti vendibili dalla Farmacia comunale, mediante affidamenti diretti alle ditte di cui all'allegato elenco, per un importo massimo come per ciascuna ditta indicato, e per un importo complessivo di € **226.450,00**, IVA esclusa;
- 2) di dare atto che relativa spesa di € **226.450,00**, IVA esclusa (Codice CIG come da elenco allegato) trova copertura nel budget della spesa corrente alla voce di costo "acquisto farmaci, parafarmaci e prodotti farmaceutici";
- 3) di dare atto che le spese saranno liquidate dietro presentazione di regolari fatture da parte dei vari fornitori, previa verifica della regolarità delle forniture stesse;
- 4) di procedere con le necessarie pubblicazioni, ai sensi di legge;



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

5) di dare atto, infine, che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Monica Sala.

Formigine, 19/04/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott.Rodolfo Biolchini)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Sala



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/04/2017

OGGETTO: ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE -
ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione alla determinazione in oggetto

Formigine, 20/04/2017

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)